

Luigi Lacchè
Il tempo e i tempi della Costituzione

in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, Materiali dell'incontro di studio, Ferrara 24-25 Gennaio 2013, Centro Studi per la storia del pensiero giuridico moderno, Giuffrè, Milano 2013

DALLA COSTITUZIONE
“INATTUATA”
ALLA COSTITUZIONE
“INATTUALE”?

*Potere costituente e riforme costituzionali
nell'Italia repubblicana*

MATERIALI DALL'INCONTRO DI STUDIO
FERRARA, 24-25 GENNAIO 2013

a cura di GIUDITTA BRUNELLI e GIOVANNI CAZZETTA



GIUFFRÈ EDITORE

LUIGI LACCHÈ
IL TEMPO E I TEMPI DELLA COSTITUZIONE

1. “Inadeguatezza” della Costituzione? Per una visione *politica* del fenomeno costituzionale. — 2. Il tempo, il tempo e i sacerdoti. — 3. I tempi, le generazioni, la Costituzione. — 4 Il quarto tempo. — 5 Il *senso* della Costituzione e la *melancholia costituzionale*.

1. “*Inadeguatezza*” della Costituzione? Per una visione politica del fenomeno costituzionale.

Il mio intervento prenderà in considerazione, selettivamente, solo alcuni dei temi presentati e discussi nel nostro seminario e cercherà di instaurare un dialogo soprattutto con le riflessioni esposte da Massimo Luciani nella sua relazione introduttiva e con i lucidi commenti di apertura di Giuditta Brunelli e Pietro Costa.

Vorrei cominciare da un passaggio della relazione di Luciani che non è stato sin qui richiamato e che mi sembra utile per riconfermare un’indicazione metodica che questo seminario ha voluto approfondire:

Il fatto è che nessun discorso sulle costituzioni, sulla misura della loro prescrittività attuale, sulle loro prospettive storiche, insomma sui loro destini, può reggere se non è condotto da una molteplicità di prospettive e con l’ausilio degli apporti di molte discipline. È forte, dunque, la sensazione che la tesi dell’inadeguatezza della Costituzione repubblicana rispetto alle sfide del presente e del prossimo futuro (oltre, nessuno sa ragionevolmente vedere) si appoggi su una serie di semplificazioni teoriche e su una povertà di acquisizioni probatorie che ne segnano negativamente la capacità esplicativa.

Il “discorso” sulla Costituzione è troppo serio per non meritare approcci disciplinari ben integrati. Il dialogo tra costituzionalisti e storici — che il seminario illustra e rende programmatico — registra

questa esigenza. L'inadeguatezza presunta della Costituzione segnala probabilmente anche alcune inadeguatezze nell'analisi e nella previsione. Occorre delineare, credo, quello che chiamo un approccio *politico* (1). Il nostro "quadro di riferimento" è come un grande politico che faccia da pala d'altare del tempio costituzionale. Com'è noto, i politici sono composizioni multiple. Al centro l'ancona può raffigurare la Maestà o il Cristo in croce, ma più il politico è grande e ambizioso più si arricchisce di predelle, cimase, cuspidi, riquadri con immagini di santi, scene di vita, angeli, piccoli paesaggi, racchiusi da possenti cornici dorate. Ora, il lavoro di chi mette al centro dell'indagine scientifica la Costituzione e, più ampiamente, il "fenomeno costituzionale" nella dimensione diacronica e geopolitica, assomiglia in fondo a quello dello storico dell'arte che cerca di ricomporre e ricondurre ad unità i non pochi politici che la storia ha smembrato tra luoghi di committenza, musei e collezioni. Ogni "pezzo" ha un *senso*, un *valore*, può essere visto a sé stante, ma il "fenomeno costituzionale" è la continua — Luciani parla di "moto" — combinazione/scombinazione delle parti nel tutto, tra passato, presente e futuro. Noi possiamo osservare le "predelle" come elementi dotati di una qualche autonomia, di una "vita" propria, eppure tutto cambia quando, per la fortunata coincidenza dell'avvenuta ricomposizione delle parti isolate, possiamo riammirare un politico nella sua struttura originaria. Vediamo allora le corrispondenze, il disegno complessivo, potremmo dire la « molteplicità delle prospettive ». L'ancona del politico è diventata per noi la Costituzione (la Maestà) e tutto attorno stanno le forme e le strutture della società, della politica, dell'economia, dell'antropologia, della cultura... Per leggere il grande "politico costituzionale" — spesso bifronte — mai come oggi occorre un approccio integrato. Ed una domanda che non si può aggirare è: inadeguata la Costituzione o inadeguato ciò che gli sta intorno (2)?

(1) LACCHÈ 2001, p. 5.

(2) CHELI 2012.

2. *Il tempio, il tempo e i sacerdoti.*

Non v'è alcun dubbio sul fatto che la Costituzione — ovvero l'insieme di valori, principi e diritti che essa “contiene” nel suo invero storico — stia al centro della scena. Noi parliamo dell'esperienza italiana, ma il dibattito sul *Global Constitutionalism* ci rivela da anni scenari e controversie continentali e mondiali. Questo seminario ha fatto emergere domande sull'identità disciplinare, culturale e civile del “costituzionalista”, di chi cioè per “professione” osserva, studia e delimita il campo della Costituzione. La sua, per certi versi, è una sorta di professione “religiosa” attraverso la quale viene ammesso al “sacerdozio”. La sua Maestà è la Costituzione. Dico questo — con qualche esagerazione — per rilevare tuttavia un'impressione, ovvero che nessun'altra figura di giurista/intellettuale sembra aver instaurato — dopo l'avvento delle costituzioni “forti” del dopoguerra — un legame così stretto e coinvolgente con una “fonte”, o meglio, “superfonte” a più dimensioni. Il grido di dolore che da più di uno è stato levato (« Noi costituzionalisti non contiamo niente... »), evoca a mio avviso un sentimento di disagio di fronte allo smarrimento, reale o dichiarato, di senso e di valore della Costituzione.

Questo “atto di fondazione” evoca una dimensione del “sacro”. L'abate Sieyès aveva colto per tempo il profilo “teologico” della messa in opera del potere costituente inteso quale concetto-soglia della “nuova” matrice costituzionale. Questo legame forte tra il costituzionalista e il suo campo di indagine trova, a mio avviso, anche un risvolto sul piano tecnico-dogmatico. Tanto da far ritenere che l'elaborazione più raffinata e generale della teoria del diritto sia passata in una prima fase, come un testimone, da ciò che risiedeva saldamente, tra la fine dell'Ottocento e una parte del Novecento, nel campo dei romanisti/civilisti (nel solco della tarda pandettistica), nelle mani della teoria e del diritto che sempre più guardavano allo spazio costituzionale (*judicial review, rule of law, jurisprudence*). Con, tuttavia, un punto critico tutt'altro che piccolo: un progressivo crescente sbilanciamento verso la giurisprudenza costituzionale e le singole sentenze col rischio di far « perdere le coordinate generali del complessivo costruito costituzionale » ⁽³⁾.

⁽³⁾ CASSESE 2012, p. 621.

È fondamentale dunque, come si è fatto in questo seminario, problematizzare il rapporto tra la dogmatica, le categorie concettuali, le « cristallizzazioni culturali » (4) e la dimensione storico-evolutiva. Il rapporto tra *Costituzione e tempo* — soprattutto nell'accezione häberliana di *öffentlicher Prozeß* (5) — riveste caratteri ulteriori e specifici rispetto a quelli che possiamo rubricare sotto la voce « Diritto e tempo ». Per restare sul piano fenomenologico e parafrasando Heidegger, si potrebbe parlare di *esistenzialismo costituzionale*, del *senso dell'essere nel tempo di una costituzione*. Luciani ricorda che la costituzione di ascendenza illuministica, essendo un atto di volontà *politica*, ha la pretesa di modellare il reale. Essa vuole plasmare i destini di una comunità politica. Ma questa tensione *ad aeternitatem* si scontra con la sfida della storia e del cambiamento. « Si ha, dunque, che una costituzione non può nascere — senza contraddire se stessa — né come provvisoria né come eterna » (6). Le costituzioni sono sempre e comunque destinate al movimento. La costituzione esiste e viene “gettata nel mondo”, opera nel concreto del mondo-della-vita. È sulla soglia storica della contemporaneità che all'idea ambigua e controversa di costituzione si comincia ad assegnare un significato più specifico, ponendo il problema della dimensione temporale della costituzione come norma giuridica. Come è noto, la *querelle* sull'esistenza o meno della costituzione (antica) di fronte al moto per “gettare nel mondo” una costituzione di tipo nuovo (atto di volontà, razionale, istitutore di un ordine, a tendenza prescrittiva) è al centro delle grandi rivoluzioni costituzionali, dall'Inghilterra del Seicento alla Francia rivoluzionaria, passando per il grande laboratorio americano, seppure con forme ed esiti ben diversi.

Per la prima visione la *costituzione è il tempo*. È la costituzione-tempo. Qui la temporalità storica identifica, costruisce, trasforma le dinamiche e quindi il fenomeno costituzionale. La costituzione si costruisce nella temporalità storica, rappresenta, nel suo progredire, forme e modi di essere della società e delle sue principali strutture.

(4) Su questa categoria v. HÄBERLE 2001.

(5) HÄBERLE 1978.

(6) MARTINES 1978, p. 791.

Per la seconda visione, nella soglia tra moderno e contemporaneo, inizia il cammino della costituzione come vero atto di fondazione, *atto che istituisce un suo tempo* — « tamquam Deus » potremmo dire — tale da incidere anche sulla sua stessa evoluzione (il moto). Nella forma più “radicale” (che spesso, con un po’ di semplificazione, ribattezziamo “giacobina”) c’è l’idea della costituzione come nuova *religio societatis*. La rivoluzione costituzionale pensa il tempo come ragione e non più come tradizione. Il rapporto tra la Costituzione e il tempo presenta forme di eccedenza rispetto alla classica considerazione del diritto nel « tempo storico » (7).

Queste due visioni, che *in nuce* contengono la dialettica tra costituzione-bilancio e costituzione-programma, si affrontano per tutto l’Ottocento: le costituzioni ottriate e la costituzione liberale e rappresentativa ne sono una complessa testimonianza (8).

È nel corso del Novecento che la costituzione assume definitivamente una dimensione progettuale organica. Su questo terreno Massimo Luciani usa un’espressione efficace, parla infatti dell’« eccedenza progettuale » della Costituzione italiana. Proprio la ricordata distinzione tra applicazione e attuazione “chiarita” dalla sentenza n. 1/1956 della Corte costituzionale (9) sancisce il riconoscimento della Costituzione come atto che apre « percorsi di sviluppo sociale, indica obiettivi, disegna scenari futuri ». Questa eccedenza progettuale — vista inizialmente attraverso l’acceso dibattito sulla dialettica norme programmatiche/prescrittive — non poteva soddisfarsi con la pur fondamentale applicazione, ma richiedeva l’attivazione del circuito della volontà politica (costituente). La tensione tra la forza progettuale della Costituzione e l’intermittente o, poi, inconcludente, progettualità della politica (con la “p” minuscola) è stata una questione cruciale per la storia italiana del dopoguerra. La Costituzione incorpora una temporalità eccedente al punto da dovere/volere rinviare al futuro la sua dimensione fenomenologica.

(7) HUSSERL 1998.

(8) LACCHÈ 2010b. La prospettiva del carattere politico-programmatico non era però certo sconosciuta alle *konstitutionelle Verfassungen* ottocentesche (MANCA 2003).

(9) VASSALLI 2006; BARTOLE 2004.

3. *I tempi, le generazioni, la Costituzione.*

Se abbiamo parlato di esistenzialismo costituzionale e di Costituzione e tempo, dovremo però approfondire questa riflessione in una prospettiva nella quale la narrazione si frammenta in temporalità multiple. La settimana scorsa ho partecipato ad un seminario coordinato da Paolo Pombeni sul “peso della storia” ⁽¹⁰⁾ nelle ricostruzioni del dopoguerra. Il tempo si declina al plurale: sembrano infatti emergere quattro tempi.

Il primo è il *tempo dell'agire politico*, della politica nuova rappresentata soprattutto dalle forze politico-partitiche. È il tempo che accende il *potere costituente*. Questo è un tempo che parla il linguaggio della rigenerazione, della rifondazione, della ricostruzione. Nel dibattito di quegli anni s'intrecciano due immagini: quella delle macerie e quella della fondazione della “casa comune”. Le rovine non sono innocue, come osserva Georg Simmel in un saggio del 1911 ⁽¹¹⁾. La rovina è *produttiva* e si può vedere come evento che acquista autonomia e una precisa capacità di esistenza ⁽¹²⁾. Costruire sulle macerie non è semplice, bisogna « sgombrare il campo », come dice Calamandrei. Questo tempo è chiamato a enfatizzare la frattura con il “prima”, se non addirittura a costruire “contro”. Il potere sovrano determina la Costituzione e si trasforma poi come potere del Parlamento e quindi come legislatore “attuatore”.

Ma il *tempo della Costituzione* ⁽¹³⁾, come detto, è un tempo nuovo. Come si è già osservato, la Costituzione è figlia del *tempo dell'agire politico costituente* ed è l'architrave per l'attuazione della democrazia pluralista. Ma come atto di fondazione, *atto che istituisce un suo tempo*, essa *deve* poter determinare le condizioni per la sua stessa evoluzione (il moto). In questa prospettiva l'attuazione costituzionale non può che essere il punto d'attacco. L'inattuazione non

⁽¹⁰⁾ *Il peso della storia nella gestione del consenso politico. Italia, Austria, Germania e Francia nel secondo dopoguerra*, 17 gennaio 2013, Istituto storico italo-germanico, Fondazione Bruno Kessler.

⁽¹¹⁾ SIMMEL 1911, p. 122.

⁽¹²⁾ LACCHÈ 2010a, p. 155.

⁽¹³⁾ In questa sede non si può affrontare il tema del *tempo nella Costituzione*. Cfr. GIOCOLI NACCI 1984.

potrà che essere vista come tradimento ⁽¹⁴⁾ o, almeno, come dilazione. La *Costituzione* è storicamente determinata ma essa è destinata — una volta “gettata nel mondo” — a diventare movimento, divenendo la “madre” di chi l’ha generata (il *tempo dell’agire politico*). Se l’«l’uomo del futuro» può essere rappresentato dal legislatore, come ci dice Gerhart Husserl, tanto più ciò deve valere per il costituente in quanto massimo *pianificatore*. La costituzione è una grande «freccia del futuro» ⁽¹⁵⁾. Da qui discende anche la centralità della Costituzione del 1948 (con cui tutti devono fare i conti), il suo essere vero «riferimento pivotale» ⁽¹⁶⁾ per diventare ordine consolidato e legittimato.

In questa prospettiva, però, non possiamo ignorare altri due “tempi”, quello dei giuristi e della scienza giuridica e quello dei giudici.

Qui ritroviamo temi che sembrano riecheggiare “lontani” dibattiti settecenteschi che prefigurano distintamente la tensione tra la durata della costituzione, il posto della sovranità e il moto impetuoso della democrazia, tra l’Ulisse che si fa legare all’albero della nave e il canto delle sirene. È il tema della vita come dimensione del presente e del rapporto di *commitment* tra democrazia e costituzionalismo ⁽¹⁷⁾. Può ogni generazione voler essere libera di legare a sé le seguenti, senza però essere più legata alle precedenti? Per Thomas Jefferson la durata non era garanzia di venerabilità. «La vana presunzione di governare dalla tomba — osservava Thomas Paine — è la più ridicola e oltraggiosa di tutte le tirannidi. L’uomo non ha diritti di proprietà sull’uomo, e nessuna generazione ha diritti di proprietà sulle generazioni a venire» ⁽¹⁸⁾.

Questo topos argomentativo (poi “canonizzato” dall’art. 28 della costituzione francese del 1793) è rivolto soprattutto contro la costituzione-tempo e la tradizione, e non contro l’idea di un determinato rapporto tra sovrano e revisione ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁴⁾ CALAMANDREI 1996.

⁽¹⁵⁾ HUSSERL 1998, p. 52.

⁽¹⁶⁾ BONINI 2007, p. 23.

⁽¹⁷⁾ RUBENFELD 2001.

⁽¹⁸⁾ Cfr. ELSTER 1992; ID. 1996; ID. 2004; HOLMES 1996; ID. 1998.

⁽¹⁹⁾ FIORAVANTI 2009A, p. 77 ss.

[L]a costituzione si sarebbe attualizzata, nel senso di trovare il proprio fondamento di validità non più nel passato ma nella forza dell'incontro di volontà presenti e future. Ed era appunto del futuro che il moderno costituzionalismo puntava a farsi carico, non senza contraddizioni, attraverso l'*engagement*, lo scambio di auspici e promesse, l'accordo tra individui e fra generazioni, di cui la costituzione sarebbe stato l'esito giuridicamente e politicamente più alto ⁽²⁰⁾.

La dimensione "intra-generazionale" è ben presente nel confronto tra culture e "antropologie" dei giuristi negli anni attorno alla Costituente. In un intervento tenuto il 26 ottobre 1945 davanti alla Consulta, Ferruccio Parri osservava: « Io non so, non credo che si possano definire regimi democratici quelli che avevamo prima del fascismo... [interruzioni, scambio di apostrofi, commenti, rumori]. Non vorrei offendere con queste mie parole quei regimi [commenti, interruzioni, rumori]. Mi rincresce che la mia definizione sia male accetta. Intendevo dire questo: democratico ha un significato preciso, direi tecnico. Quelli erano regimi che possiamo definire e ritenere liberali [interruzioni, commenti, grida di: Viva Orlando! Vivissimi e prolungati applausi all'indirizzo dell'on. Orlando, grida di: Viva Vittorio Veneto!] » ⁽²¹⁾. È altrettanto nota la replica di Benedetto Croce che rivendicava allo Stato liberale italiano (1860-1922) una autentica sostanza democratica.

Gli evviva rivolti all'indirizzo di Vittorio Emanuele Orlando, prima della scelta costituente del 2 giugno 1946, evocavano il mondo dello Stato liberale nella sua valenza politica e giuridica. Ma la partita della Costituzione vide la sconfitta, sul piano concettuale, del mondo "antico" della tradizione costituzionale del *Rechtsstaat*, della specifica forma dello Stato liberale di diritto formatosi in Italia tra i due secoli. La scienza italiana del diritto pubblico di Orlando, Ranelletti, Amorth, Amedeo Giannini e molti altri non ha in mano più la giusta bussola per navigare nel mare nuovo della Costituzione. L'11 marzo 1947 Palmiro Togliatti in Assemblea Costituente non dovrà più adottare le cautele di Parri.

⁽²⁰⁾ PERSANO 2007, p. 181.

⁽²¹⁾ *Atti della Consulta Nazionale. Discorsi dal 25 ottobre 1945 al 9 marzo 1946*, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, p. 18.

Noi siamo responsabili del futuro verso i nostri figli, verso i nostri nipoti. Per questo facciamo una nuova Costituzione, cioè vogliamo fondare un ordinamento costituzionale nuovo, tenendo conto di quello che è accaduto, cioè tirando le somme di un processo storico e politico che si è concluso con una catastrofe nazionale. Questa catastrofe, signori, è stata in pari tempo il fallimento di una classe dirigente, e questa è dunque la vera questione, che sta davanti a noi e che ci deve orientare in tutto il dibattito costituzionale. Il popolo italiano infatti oggi non può [fare] a meno di chiedersi se questa sconfitta che abbiamo subito, questo disastro nel quale ci hanno gettato, era qualche cosa di inevitabile, legata a uno di quei cataclismi che travolgono popoli e regimi, come furono nel passato le invasioni barbariche [...]. Questa sconfitta non era inevitabile. Collegghi, io sento rispetto, e anche più che rispetto, per gli uomini che siedono in quest'aula e che appartengono ai gruppi che furono parte integrante di questa vecchia classe dirigente [...] però non posso non sentire e non affermare che anche questi uomini portano una parte della responsabilità per la catastrofe che si è abbattuta sul popolo italiano. Perché voi avevate occhi e non avete visto.

Nel corso di questa celebre “requisitoria”, Togliatti critica, non a caso, i giuristi italiani che avevano accolto dottrine dannose.

Oserei dire che nel nostro lavoro non ci hanno dato grande aiuto i giuristi. Non se ne abbiano a male i collegghi che esercitano questa nobile professione, che del resto avrebbe potuto essere anche la mia, se la politica non mi avesse traviato... Negli ultimi venti o trenta anni [...] sono affiorate e sono state accolte, soprattutto nel nostro Paese, dottrine diverse [...] che riconoscono e collocano la sovranità non nel popolo, ma soltanto nello Stato, e danno quindi ai diritti individuali soltanto una carattere riflesso. La scienza giuridica degli ultimi venti anni è stata permeata da queste nuove dottrine, e questo spiega perché, quando abbiamo dovuto scrivere una Costituzione democratica e abbiamo chiesto l'ausilio dei giuristi, essi non sono stati in grado di darci un aiuto efficace (22).

In realtà, come sappiamo bene, la critica di Togliatti è manichea e non distingue tra i due “tempi dei giuristi”. Può sembrare un paradosso — ma non lo è — il fatto che i “neoterici” — come Mortati, Crisafulli, Lavagna, Tosato, Esposito, Massimo Severo Giannini ecc. (tutti protagonisti del dibattito costituente e della

(22) Assemblea Costituente, 11 marzo 1947, in *La Costituzione nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, Roma, Camera dei Deputati, 1970, pp. 328-329.

prima attuazione) — si siano formati durante il fascismo e da li abbiano cominciato, tra gli anni '30 e '40, a porre le basi per una *nuova dottrina della costituzione* (23) che muove dalla teoria del potere costituente, dalla riflessione sull'indirizzo politico e sulla forma-partito. La generazione orlandiana (che abbraccia almeno due generazioni della giuspubblicistica italiana) prova disagio verso ciò che sta prendendo forma. Nel campo dei giuristi, pur senza la visibilità dello scontro politico, si affrontano infatti visioni e culture diverse della Costituzione. Dalla parte degli uni riaffiora la cultura della costituzione-tempo, progrediente, elastica, elaborata in chiave anticostruttivista dalla *Staatslehre* italiana. Dalla parte degli altri ri-emerge la dottrina della costituzione-atto, manifestazione forte del potere costituente di cui è depositario il popolo sovrano per fondare la democrazia costituzionale. Gli uni hanno bisogno di una costituzione capace di governare una temporalità senza strappi violenti, gli altri vogliono un progetto per costruire il presente e orientare il futuro (24). La visione degli uni separa diritto e politica, quella degli altri li integra.

Il dibattito sulla qualificazione delle norme costituzionali, certi interventi giurisprudenziali (si pensi alla sentenza del 7 febbraio 1948 della Cassazione penale a sezioni unite), i commenti dottrinali mostrano come la posta in gioco fosse, in ultima istanza, il valore/posizione della Costituzione (25). L'eccedenza progettuale della Costituzione era proprio ciò che procurava “disorientamento” e suscitava resistenze, anzitutto culturali, da parte di tutti coloro che leggevano il testo con gli occhiali del paradigma statualistico. Riecheggiava la formula che Carl Schmitt aveva affibbiato alla costituzione di Weimar come *dilatorische Formelkompromisse*. Il concetto di « compromesso costituzionale », ampiamente utilizzato in sede costituente, poteva essere interpretato in vari modi e strumentalizzato. Ma normatività piena della Costituzione e progettualità erano due facce della stessa medaglia. In questa prospettiva, l'azionabilità delle norme della Costituzione diveniva il terreno di confronto. Proprio la novità delle norme definite, polemicamente, “program-

(23) FIORAVANTI 2001.

(24) COSTA 2012, pp. 134-137.

(25) GREGORIO 2006.

matiche” e direttive — considerate enunciazioni politico-ideologiche e sociali, sorta di proclami e di promesse per un futuro indeterminato — consisteva nel loro essere indirizzo di politica costituzionale aperto al futuro.

L’istituzione della Corte costituzionale e il dialogo con i giudici furono momenti decisivi per affermare i nuovi e originali caratteri della Costituzione repubblicana ⁽²⁶⁾. Non fu uno scontro tra “buoni” e “cattivi” — come Luciani sottolinea — ma si trattò piuttosto di un processo di transizione che non poteva non avvertire il “peso della storia”. La Corte costituzionale fece valere la supremazia della Costituzione nei riguardi delle altre fonti normative. L’applicazione prendeva così la propria strada, ma l’attuazione sarebbe rimasto il vero problema di fondo.

4. *Il quarto tempo.*

La forte dimensione prospettica della Costituzione ha contrassegnato quelli che possiamo chiamare i primi Trenta anni “gloriosi”. In questi decenni le retoriche dell’attuazione e dell’inattuazione sono state le due facce di una stessa medaglia, coniata dall’eccezione progettuale della Costituzione e dalla sua spinta in avanti. Entrambe sono state *politiche costituzionali* nell’ambito di un gioco complesso. È nel corso degli anni ’70 — come ha ben messo in luce Maurizio Fioravanti ⁽²⁷⁾ — che la spinta in avanti comincia a indebolirsi dstando la preoccupazione di alcuni padri della Costituzione, a cominciare da Costantino Mortati. Già sul finire degli anni ’60 Mortati denunciava il fatto che « la forza di rottura, potenzialmente contenuta nel testo costituzionale, radicalmente innovatore rispetto non solo alla ideologia fascista ma anche a quella liberale, non ha trovato forze sufficienti a metterla in opera, sicché la costituzione materiale, quale si è di fatto realizzata, ha privato di efficacia, non solo e non tanto singoli precetti costituzionali, quanto la sua più profonda essenza » ⁽²⁸⁾. Il problema non risiedeva tanto nelle singole

⁽²⁶⁾ FIORAVANTI 2007.

⁽²⁷⁾ FIORAVANTI 2007; Id. 2009b, p. 20 ss.

⁽²⁸⁾ MORTATI 1969, p. 467.

inattuazioni quanto nell'indebolimento *materiale* delle *forze* che quella Costituzione avevano voluto.

Per Massimo Luciani la ragione dell'indebolimento risiede anzitutto nella progressiva delineazione di uno squilibrio. Nella fase di *take-off* — pur con limiti ed episodici scantonamenti — l'applicazione giudiziale della Costituzione e l'azione riformatrice del potere politico-parlamentare hanno avuto uno stesso indirizzo. I problemi sono cominciati quando l'attuazione costituzionale — riservata al circuito della sovranità popolare — ha imboccato con forza crescente la strada delle aule di giustizia. Questo processo avrebbe ingenerato uno squilibrio tra politica e diritto tale da incidere sulla fisiologia dello Stato costituzionale democratico. E ciò avrebbe prodotto l'avvio di un'altra retorica, quella dell'inattualità della Costituzione e della necessità della “grande riforma”, destinata a caratterizzare sterilmente gli ultimi venticinque anni della nostra vita costituzionale.

Il quarto tempo, ovvero la quarta delle scansioni temporali evocate all'inizio, è quello che chiama in causa la giurisdizione e i giudici. La crisi della politica (Mortati avrebbe detto delle forze insufficienti) è stata vista come il contrappunto, in Italia, della *montée en puissance* della giurisdizione. Il fenomeno è certamente complesso e dipende — come lo stesso Luciani osserva nella sua relazione — da una pluralità di fattori. L'“aristocratizzazione”⁽²⁹⁾ per via giurisdizionale della Costituzione mette in discussione il primato della politica democratica e la sua prerogativa in chiave di attuazione. La supplenza della giurisdizione diventa così effetto ed alibi al tempo stesso, fenomeno “necessitato” e accompagnato da prese di posizione della dottrina costituzionalistica.

[B]asta dire — afferma Luciani — che quella che sembra esaltazione della prescrittività costituzionale è, in realtà, radicale alterazione del modello disegnato dalla Costituzione repubblicana, che è strutturato secondo le linee direttrici prima indicate ed è fortemente caratterizzato dal positivo apprezzamento dell'agire politico, inteso anzitutto come strumento di compimento del percorso di sviluppo della personalità di tutti e di ciascuno tracciato dall'art. 3, comma 2.

(29) LUCIANI 2011, p. 5.

Il *costituzionalismo polemico* è legato all'ineliminabilità del conflitto che non può essere delimitato dalle aule dei tribunali ma deve restare al centro di una politica politico-parlamentare rigenerata alla quale conservare l'arduo compito di identificare tempi e modi del compimento del percorso indicato dalla Costituzione, nel rispetto dei suoi contenuti di valore.

Ho parlato del tempo della giurisdizione come quarto tempo, per sottolineare che nello sviluppo della Costituzione italiana il richiamo ai tempi "al plurale" ci può tornare utile per coglierne le sfasature, le aritmie. Solo in parte, e in alcuni momenti, i tempi nel "tempo storico" della Costituzione procedono in maniera "coordinata". Anzi, come abbiamo visto, le tensioni e i conflitti fanno parte integrante del processo di legittimazione. Non bisogna allora dimenticare che lo *spazio* della giustizia costituzionale, la *posizione*, la *natura* e le *funzioni* della Corte non erano, in origine, né univoci né ampiamente legittimati. Nel contesto di costituzioni democratiche rampollate da una manifestazione *forte* del potere costituente e segnate, a livello ideologico, da una decisiva marcatura del primato della *politica*, la giustizia costituzionale doveva conquistarsi una sua fisionomia. Le obiezioni e le perplessità sollevate nel corso del dibattito costituente avverso l'ipotesi di una Corte costituzionale erano accomunate, pur partendo da posizioni ideologiche anche molto distanti, dal timore che la nuova istituzione (per natura, composizione, ecc.) fosse inadeguata. Di gran lunga più forte avrebbe dovuto essere la dimensione *politica* della Corte per coloro che intendevano assegnarle un pieno fondamento democratico (lungo il circuito sovranità popolare-partiti-parlamento-legge sovrana); più *tecnica* invece — quindi più *giudiziaria* — per chi ne temeva al contrario la "politicizzazione". In realtà questi timori erano spesso dettati dalla difficoltà oggettiva di *pensare* un organo del tutto nuovo che avrebbe dovuto al tempo stesso salvaguardare la tradizione "classica" del costituzionalismo liberale — il limite e la garanzia — e rendere attuabile l'*indirizzo* costituzionale ispirato dal livello superiore, rigido, dei principi e dei valori. La Corte costituzionale nasceva all'incrocio di due costituzionalismi, quello liberale e quello democratico, ne assumeva i dilemmi, le tensioni, le grandi sfide. La Corte si incuneava, quale snodo essenziale, nella storica tensione tra

democrazia politica e Stato costituzionale, tra *voluntas* e *ratio* ⁽³⁰⁾. Aveva ragione La Pira quando diceva che senza la Corte costituzionale l'edificio sarebbe rimasto “senza tetto”. La giustizia costituzionale è diventata non a caso uno degli emblemi delle democrazie contemporanee (e lo è a livello “estetico” anche quando si tratta di costruire democrazie solo sulla carta) proprio perché rafforzando a livello *costituzionale* la cultura del limite (contro l'assolutismo politico) e della garanzia (dei diritti, soprattutto dei soggetti più deboli e delle minoranze) ha consolidato lo sviluppo stesso dei principi costituzionali.

La via italiana alla *giustizia nella costituzione* è tra le più interessanti per la sua sostanziale originalità. Ibridazione empirica di modalità e di strumenti, *mixtum compositum* (da subito con la legge n. 1 del 1948) di accentramento e di incidentalità del giudizio, non inquadrabile dentro gli schemi del principio “astratto” di separazione dei poteri ⁽³¹⁾, « snodo elastico tra le due sfere, tra la giurisdizione e la politica » ⁽³²⁾, flessibile nei suoi presupposti di indeterminatezza del testo costituzionale, la Corte italiana è nata ed ha poi cominciato ad operare pragmaticamente in un quadro di riferimento incerto e contraddittorio. La non applicazione dell'art. 28 della legge n. 87 del 1953 — che escludeva ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento — è un chiaro esempio di quanto detto ⁽³³⁾.

Riflettere sull'avvio della Corte non è un ozioso problema storico-giuridico. La tesi dell'« ostruzionismo di maggioranza » — assunta tradizionalmente, sulla scia di Calamandrei e di numerosi altri protagonisti — quale cifra della prima legislatura repubblicana ha molto influito anche sull'inquadramento storico della Corte. Fermo restando il dato politico dell'inattuazione costituzionale, l'anno 1953 è stato percepito più come l'anno della cd. “legge truffa” che delle leggi costituzionali in materia di giustizia costituzionale. È lo stesso Parlamento, però, ad approvare, a grandissima maggioranza, le leggi attuative. Già Livio Paladin aveva colto i limiti

⁽³⁰⁾ COSTA 2006.

⁽³¹⁾ PASQUINO 2006.

⁽³²⁾ CHELI 1999, p. 31.

⁽³³⁾ PINELLI 2006.

di un'interpretazione puramente "ostruzionistica" (34) e ricerche ulteriori sembrano confermare quei dubbi (35).

Va, perciò, quantomeno corretto un diffuso giudizio sulla istituzione della Corte: questa nuova istituzione repubblicana nasce, certamente, in un contesto politico dominato da un fortissimo contrasto tra maggioranza ed opposizione, probabilmente, nasce tra sospetti e ostilità politiche, *ma, in primo luogo e soprattutto, nasce circondata da una diffusa incomprendione del suo ruolo e da una radicale incertezza sulla sua natura* (36).

È stato acutamente osservato che la Corte, non potendo proporsi, in quel momento, né come custode dei valori fondamentali né come arbitro tra gli interessi in conflitto (37), ha scelto il ruolo "obbligato" (38) di "motore delle riforme". Svolgendo una funzione di supplenza del potere politico e del legislativo, l'alta giurisdizione ha rivolto lo sguardo anzitutto verso il passato (39) consolidando la sua posizione "riformatrice". Il Presidente della Corte Gaetano Azzariti, nel corso della conferenza stampa del dicembre 1957, affrontava il problema della posizione della Corte nel sistema costituzionale:

Poiché si tratta di un organo nuovissimo, il suo collocamento nel quadro dell'ordinamento può dare luogo a perplessità. Non è certo agevole rendersi subito conto delle novità. Bisognerà, però, tenere presente che la famosa tripartizione quale è a base della teoria della divisione dei poteri dovuta a Montesquieu non è più sufficiente a caratterizzare nella loro integrità gli ordinamenti presenti dello Stato: perché vi sono degli organi che sono fuori di tutti e tre i poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Quali sono questi organi? Uno è il Capo dello Stato, l'altro la Corte Costituzionale (40).

La storicizzazione problematica dell'esperienza costituzionale

(34) PALADIN 2004, p. 98.

(35) BISOGNI 2004, p. 71 ss.

(36) SIMONCINI 2006, p. 298.

(37) CHELI 1999, p. 33.

(38) BARTOLE 2004, p. 118.

(39) ONIDA 1977, p. 506 ss.

(40) AZZARITI 2006. Il testo della conversazione con la stampa raccolto in forma stenografica fu pubblicato nella « Rivista di diritto e procedura civile », 1957, p. 1443.

italiana ci fa vedere meglio, io credo, la struttura *profonda* della questione che Massimo Luciani ha inteso mettere al centro della sua relazione. Alla metà degli anni '70 Nicola Matteucci aveva colto il tema come questione centrale del costituzionalismo contemporaneo:

Questo spostarsi dell'equilibrio costituzionale dal legislativo al giudiziario, questo nuovo rapporto fra il potere e il diritto, segna certo una rottura con la nostra tradizione politica più recente; una rottura che non è ancora pienamente chiara ed evidente alla nostra cultura politica. Questo era necessario, proprio per l'avvento della democrazia ⁽⁴¹⁾.

Struttura originaria o “alterazione” successiva? Probabilmente l'una e l'altra. Le inerzie della ragione politico-rappresentativa hanno determinato uno “squilibrio” o hanno rivelato una Costituzione che vive alla ricerca di un dinamico punto di equilibrio tra il polo della Costituzione indirizzo/programma e la Costituzione-garanzia? È sufficiente il ritorno al circuito — rigenerato come? — della politica e della *legis-latio* per rimettere a posto le cose, per ritornare ad una attuazione “virtuosa”, per evitare le “alterazioni”? E quale legislazione, quella del Parlamento o quella, sempre più emergenziale, del governo?

5. *Il senso della Costituzione e la melancolia costituzionale.*

Ritorno, in conclusione, alla domanda di partenza, alla quale non so dare una risposta. Inadeguata e inattuale la Costituzione o inadeguato e inattuale ciò che gli sta intorno? Il nostro politico di partenza ci fa vedere immagini che non possono non rendere complessa l'interpretazione dell'intero manufatto. Nel corso del seminario sono state evocate alcune questioni cruciali come, per esempio, il rapporto tra la Costituzione e la “nuova” costituzione economica del mondo; gli irrisolti problemi del rapporto tra autorità religiosa e potere “laico”; il movimento tellurico che viene dall'Europa e le fonti multilivello ormai lontane dal ceppo del potere costituente; la complessità dei casi della vita che sono — non

⁽⁴¹⁾ MATTEUCCI 1976, p. 272.

dimentichiamolo — il vero oggetto “pointilliste”, come ha osservato qui Roberto Bin, della giurisdizione.

Come è stato “amministrato”, dunque, il cospicuo patrimonio che i Costituenti ci hanno lasciato? Che uso ne abbiamo saputo fare? Più di sessant’anni di vita corrispondono a più generazioni. Le forze costituenti sono un ricordo storico e i loro più diretti eredi hanno perso ogni presa *materiale* sul testo costituzionale. La formula della “Seconda repubblica” è stato il segnale semantico, ma sostanziale, di una perdita di *senso* della Costituzione. Le ragioni sono profonde e molteplici. La lettura “scettica” o “indifferente” o, al contrario, aggressivamente “difensiva” della Costituzione hanno finito — dentro il discorso inconcludente e stereotipato delle riforme — per mettere in primo piano la dimensione *contingente* mentre nel discorso pubblico la Costituzione perdeva le sue grandi potenzialità.

Più ancora che da calcoli partigiani e veti incrociati, il dibattito sulla Costituzione è impoverito da questo circolo vizioso tra “conservatori” e “innovatori”, caricatura dell’antico dibattito sul perché le scelte dei padri debbano vincolare i figli. L’assenza di un legame fra tradizione e mutamento costituzionale nella consapevolezza collettiva ha dunque bisogno di una spiegazione. Possiamo cominciare provando a ricostruire la parabola di significato che certe formule hanno assunto nel discorso pubblico, quali “Costituzione nata dalla Resistenza” e “attuazione della Costituzione” (42).

I padri della Costituzione sono quasi tutti scomparsi, restano i figli e i nipoti. Quale *narrazione* è dunque possibile nella temporalità del post-moderno? Come *esiste* oggi la Costituzione? Ci può bastare la via *ermeneutica* (43) in capo alla scienza giuridica (nel suo complesso) per trovare punti di equilibrio fra testo e contesto, fra certezza del diritto e concretezza di un ordinamento sempre più informato alle dinamiche complesse e “conflittuali” del pluralismo sociale e istituzionale? È questo l’unico modo per far parlare oggi la Costituzione, interpellata dalla realtà? O la Costituzione deve ritrovare — come auspica Luciani — un percorso nel quale l’«attuazione [...] possa distinguersi dalla sua applicazione solo se [...] non si riduce all’occupazione degli spazi di libertà lasciati dalle norme

(42) PINELLI 2012, p. 118.

(43) ZAGREBELSKY 1996, p. 77 ss.

costituzionali, ma si qualifica per la consapevole intenzione di realizzare un voluto costituzionale dinamicamente proiettato nel futuro »?

Talvolta si parla della Costituzione come di una bussola per orientare i naviganti. Dal nostro seminario emerge un quadro contrastato nel quale le stesse categorie dottrinali classiche (a cominciare dal trinomio rigidità/flessibilità/elasticità) appaiono meno produttive di quanto si vorrebbe.

La Costituzione che oggi utilizziamo è fatta di disposizioni scritte, delle relative scelte ermeneutiche, dei regolamenti parlamentari e delle leggi ordinarie che hanno concretato le scelte delle assemblee legislative, delle elaborazioni concettuali che vi si sono sovrapposte, delle convinzioni e prassi poste in essere dagli organi governanti, dalla giurisprudenza spesso additiva e certamente innovativa della Corte costituzionale (44).

I soggetti “manipolatori” — nel senso di rendere vivente la Costituzione e i suoi valori e principi — sono più numerosi del previsto. La generazione del 1947-48 aveva, per motivi storici, politici e culturali, uno sguardo proiettato in avanti. Lo stesso Calamandrei — tutt’altro che tenero rispetto a talune scelte concrete — usò un’immagine “architettonica” molto efficace parlando della necessità che la futura Costituzione accogliesse un principio. « Ma come gli architetti nel costruir l’ala di un edificio che dovrà esser compiuto nell’avvenire, lasciano nella parete destinata a servire d’appoggio certe pietre sporgenti che essi chiamano “ammorzature”, così è concepibile che nella costituzione italiana siano inserite... cosiffatte ammorzature giuridiche » (45).

Ascoltando qui gli interventi che si sono succeduti, ho tratto una percezione che vorrei evocare, in conclusione, con un rinvio allo straordinario ciclo pittorico allegorico sugli effetti del buono e del cattivo governo che Ambrogio Lorenzetti ha lasciato, quasi a metà Trecento, in Palazzo Pubblico alla sua potente committenza senese (e a tutti noi). Catalogo visivo e concettuale di un medioevo urbano, dinamico e costituzionalmente fazioso, il *Buongoverno* è l’alchimia delle virtù che fa uscire o mai cadere la *Città* nella discordia che è

(44) BARTOLE 2004, p. 445.

(45) CALAMANDREI 1945, p. 168.

esasperazione, sregolata, del conflitto. Nel ciclo pittorico di Lorenzetti è ben presente — come ha dimostrato con grande acume Pierangelo Schiera ⁽⁴⁶⁾ — la dimensione del *Timor*, di quel sentimento “melancolico” che fa temere per la perdita di un bene caro come la *Pax*. E forse potremmo parlare, anche per i nostri giorni, di *melancolia costituzionale*, di uno stato d’animo dubbioso, in bilico, tra la Costituzione come *bene comune, res publica*, e nostro principale “strumento di convivenza” e la doverosa presa d’atto della realtà, con le sue gravi *impasse* e le sue minacce. Non è scontato dare *senso* a ciò che la Costituzione è diventata. Sentiamo echi premoderni che evocano la vicenda della *iurisdictio* in una logica nuova di garanzia; la complessità del mondo e dei casi della vita rendono meno “direzionale” la Costituzione dei costituenti e la Costituzione-arena fa coesistere e confliggere valori, principi e interessi immaginati nel passato ma da ribilanciare nel presente; percepiamo la necessità di non perdere il legame politico, fondativo, con il potere sovrano, pur nella crisi delle sue forme di attuazione a livello di rappresentanza e sistema politico. *Melancolia costituzionale* significa allora avere piena coscienza di ciò che si ha e di ciò che si può perdere. Non mettiamo contro tradizione e mutamento, perché non è questo il vero problema.

Riferimenti bibliografici

- AZZARITI G. (2006), *La posizione della Corte costituzionale nell’ordinamento dello Stato italiano*, in *Studi sulla Costituzione*, vol. III, Milano, 1958 [ora in 1956-2006. *Cinquant’anni di Corte costituzionale*, I, Roma].
- BARTOLE S. (2004), *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna: il Mulino.
- BISOGNI G. (2004), *Le leggi istitutive della Corte costituzionale*, in *La prima legislatura repubblicana. Continuità e discontinuità nell’azione delle istituzioni*, a cura di U. De Siervo, S. Guerrieri, A. Varsori, vol. I, Roma: Carocci.
- BONINI F. (2007), *Storia costituzionale della Repubblica*, Roma: Carocci.
- CALAMANDREI P. (1995), *Costituente italiana e federalismo europeo (1945)*, in *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, con un saggio introduttivo di P. Barile, Firenze: Vallecchi.

⁽⁴⁶⁾ Schiera 2006; anche Schiera 1999.

- CALAMANDREI P. (1996), *La Costituzione e le leggi per attuarla* (1955), in *Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e leggi di Antigone*, Firenze: La Nuova Italia, pp. 137-232.
- CASSESE S. (2012), *La giustizia costituzionale in Italia: lo stato presente*, in « Rivista trimestrale di diritto pubblico », pp. 603-624.
- CHELI E. (1999), *Il giudice delle leggi: la Corte costituzionale nelle dinamiche dei poteri*, Bologna: il Mulino.
- CHELI E. (2012), *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna: il Mulino.
- COSTA P. (2006), *Democrazia politica e Stato costituzionale*, Napoli: Editoriale scientifica.
- COSTA P. (2012), *Il problema del potere costituente in Italia fra Risorgimento e Repubblica*, in *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, a cura di F. Bambi, Firenze: Accademia della Crusca, pp. 109-137.
- ELSTER J. (1992), *Intertemporal Choice and Political Thought*, in G. Loewenstein-J. Elster, *Choice over time*, New York: Russell Sage Foundation.
- ELSTER J. (1996), *Lo studio dei processi costituenti: uno schema generale*, in *Il futuro della costituzione*, pp. 209-228.
- ELSTER J. (2004), *Ulisse liberato: razionalità e vincoli*, Bologna: il Mulino.
- FIORAVANTI M. (2001), *Dottrina dello Stato-persona e dottrina della Costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana*, in Id., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano: Giuffrè, pp. 657-793.
- FIORAVANTI M. (2007), *L'attuazione della Costituzione: il ruolo della cultura costituzionale*, in B. Pezzini e M. Baronchelli (a cura di), *La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino*, Bergamo: Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, p. 69 ss.
- FIORAVANTI M. (2009a), *Un'eredità delle rivoluzioni: il 'modello costituzionale' radicale*, in Id., *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari: Laterza.
- FIORAVANTI M. (2009b), *Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione*, in *Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana*, a cura di Id., Roma-Bari: Laterza, pp. 3-40.
- GIOCOLI NACCI P. (1984), *Il tempo nella Costituzione*, Padova: Cedam.
- GREGORIO M. (2006), *Quale Costituzione? Le interpretazioni della giuspubblicistica nell'immediato dopoguerra*, in « Quaderni fiorentini », 35, I, pp. 849-913.
- HUSSERL G. (1998), *Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto* (1955), Milano: Giuffrè.
- HÄBERLE P. (1978), *Zeit und Verfassung* (1974), in *Verfassung als öffentlicher*

- Prozeß. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 59-92.
- HÄBERLE P. (2001), *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura* (1982), Roma: Carocci.
- HOLMES S. (1996), *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in *Il futuro della costituzione*, pp. 167-208.
- HOLMES S. (1998), *Passioni e vincoli: i fondamenti della democrazia liberale*, Torino: Edizioni di Comunità.
- Il futuro della costituzione* (1996), a cura di G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Torino: Einaudi.
- LACCHÈ L. (2001), *Tra storia e comparazione*, in «Giornale di storia costituzionale», I, 1, pp. 5-6.
- LACCHÈ L. (2010a), *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini», 39, pp. 153-228.
- LACCHÈ L. (2010b), *Las Cartas Otorgadas. La teoría de l'octroi y las experiencias constitucionales en la Europa postrevolucionaria*, in «Fundamentos», 6, 2010, pp. 269-305.
- LUCIANI M. (2011), *Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana*, relazione al Convegno annuale AIC su *Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana*, Torino, 28 ottobre, www.associazionedeicostituzionalisti.it.
- MANCA A.G. (2003), *Introduzione*, in *Parlamento e Costituzione nei sistemi costituzionali europei ottocenteschi — Parlament und Verfassung in den konstitutionellen Verfassungssystemen Europas*, a cura di A.G. Manca e L. Lacchè, Bologna: il Mulino; Berlin: Duncker & Humblot, pp. 7-27.
- MARTINES T. (1978), *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, vol. III, *Diritto pubblico*, Milano: Giuffrè, pp. 783-888.
- MATTEUCCI N. (1976), *Costituzionalismo*, in *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio e N. Matteucci, Torino: Utet.
- MORTATI C. (1969), *Considerazioni sui mancati adempimenti costituzionali*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea costituente*, vol. IV, *Aspetti del sistema costituzionale*, Firenze: Vallecchi.
- ONIDA V. (1977), *Magistratura e Corte costituzionale*, in *Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore di Costantino Mortati*, Milano: Giuffrè.
- PALADIN L. (2004), *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Bologna: il Mulino.
- PASQUINO P. (2006), *Controllo di costituzionalità e forma di governo in Italia*, in «Giornale di storia costituzionale», 11, 1, pp. 309-320.
- PERSANO P. (2007), *La catena del tempo. Il vincolo generazionale nel pensiero politico francese tra Ancien Régime e Rivoluzione*, Macerata: Eum.
- PINELLI C. (2006), *I rapporti fra Corte e Parlamento in mancanza di una*

- politica costituzionale*, in « Giornale di storia costituzionale », 11,1, pp. 321-327.
- PINELLI C. (2012), *L'incivilimento degli italiani e la Costituzione della Repubblica* (2008), ora in Id., *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell'esperienza. Scritti scelti, 1985-2011*, Napoli: Editoriale scientifica, pp. 113-128.
- RUBENFELD J. (2001), *Freedom and Time. A Theory of Constitutional Self-Government*, New Haven, London: Yale University Press.
- SCHIERA P. (1999), *Specchi della politica. Disciplina, melanconia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna: il Mulino.
- SCHIERA P. (2006), *Il Buongoverno "melancolico" di Ambrogio Lorenzetti e la "costituzionale faziosità" delle città*, in « Scienza & Politica », 34, p. 93-108.
- SIMMEL G. (1981), *Die Ruine* (1911), tr. it. *La rovina*, in « Rivista di estetica », XXI, 8.
- SIMONCINI A. (2006), *L'istituzione della Corte costituzionale e la sua affermazione: una lezione dalla storia*, in « Giornale di storia costituzionale », 11,1, pp. 295-307.
- VASSALLI G. (2006), *Testimonianza*, in « Giornale di storia costituzionale », 11,1, pp. 55-64.
- ZAGREBELSKY G. (1996), *Storia e costituzione*, in *Il futuro della costituzione*, pp. 35-82.

INDICE SOMMARIO

G. CAZZETTA, <i>Premessa. Dalla Costituzione 'inattuata' alla Costituzione 'inattuale'?</i>	v
G. BRUNELLI, <i>Ancora attuale. Le ragioni giuridiche della perdurante vitalità della Costituzione.</i>	1
P. COSTA, <i>Dalla "inattuazione" alla "inattualità" della Costituzione: qualche considerazione introduttiva</i>	23
M. LUCIANI, <i>Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana</i>	31

INTERVENTI

E. CATELANI, <i>I problemi di attuazione/applicazione della Costituzione fra interpretazione "conforme" e prospettive di riforma costituzionale</i>	75
F. CERRONE, <i>L'attesa dell'attuazione costituzionale e la crisi della politica.</i>	87
G.L. CONTI, <i>Il principio bicamerale come opportunità e come problema: la camera delle urne e il senato del caso (o del caos)</i>	109
A. D'ANDREA, <i>La sopraffazione della "politica maggioritaria" sul meccanismo costituzionale della nostra forma di governo.</i>	131
C. DE FIORES, <i>Dalla Costituzione inattuata alla Costituzione "inattualizzata"</i> . . .	141
G. DI COSIMO, <i>Giudici e politica alle prese con l'applicazione costituzionale</i> . . .	153
P. FARAGUNA, <i>L'inattualità dell'attuazione della Costituzione</i>	161
M. FIORILLO, <i>Il dito e la luna: a proposito dell'inattualità della Costituzione economica.</i>	173
G. FONTANA, <i>Riforme costituzionali (in nome) del popolo sovrano.</i>	183
C. FUSARO, <i>L'inattualità può nascere da interpretazioni politicamente orientate del dettato costituzionale e dall'incapacità di assicurare la necessaria manutenzione del testo</i>	199

D. GALLIANI, <i>Cambiare le regolarità politiche per preservare le regole costituzionali</i>	211
M. GREGORIO, <i>L'attuazione della Costituzione: il ruolo dei partiti politici nelle riflessioni della giuspubblicistica</i>	225
S. LARICCIA, <i>L'articolo 7, comma 2, della Costituzione: lunga vita di una disposizione normativa e ragioni che rendono necessaria e urgente la sua abrogazione</i>	237
L. MANNORI, <i>Nota in margine alla "inattualità" della Costituzione</i>	249
F. RATTO TRABUCCO, <i>Potere costituente versus potere costituito nella revisione costituzionale</i>	253
B. SORDI, <i>Costituzione economica in moto perpetuo?</i>	267
C. STORTI, <i>Il segreto di Stato tra «flessibilità» e «invecchiamento» della Costituzione negli anni '60 e '70 del secolo scorso</i>	279
P. VERONESI, <i>All'incrocio tra "revisione", "applicazione" e "attuazione" costituzionale: verso un diritto sempre più "a misura d'uomo"?</i>	297
R. VOLANTE, <i>Corpi intermedi e Costituzione inattuata. In tardiva difesa di Robespierre</i>	309

TAVOLA ROTONDA

A. BARBERA, <i>I nuovi diritti: fra iuris-dictio e legis-latio</i>	319
R. BIN, <i>Una Costituzione applicata ma non attuata</i>	323
P. CARETTI, <i>La Costituzione ha ancora qualcosa da dire in un contesto globalizzato?</i>	335
M. FIORAVANTI, <i>La trasformazione costituzionale</i>	355
L. LACCHÈ, <i>Il tempo e i tempi della Costituzione</i>	365
M. PEDRAZZA GORLERO, <i>L'attualità della Costituzione repubblicana</i>	387
S. BARTOLE, <i>Attuazione e attualità della Costituzione, il ruolo dell'interpretazione</i>	403
<i>I collaboratori di questo volume</i>	429